

A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria - Deliberazione n. 857 del 8 maggio 2009 - Approvazione disegno di legge - modifica Legge Regionale n.3 del 1/2/2005.

PREMESSO

- che la Legge Regionale 1 febbraio 2005, n. 3 dal titolo “Interventi urgenti per la tutela della Bufala Mediterranea in Campania” prevede, tra gli altri adempimenti, un piano di monitoraggio sui prodotti derivati da latte di bufala per l'accertamento del rispetto dei requisiti morfologici, chimico-fisici e microbiologici;
- che l'articolo 2 della LR 3/2005 prevede che il predetto piano di monitoraggio sia effettuato dai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. campane interessate;

CONSIDERATO

- che le norme comunitarie in materia di controlli sulla sicurezza alimentare (reg. CE 882/2004 e 854/2004) pongono l'analisi del rischio e la conseguente categorizzazione di rischio delle imprese alimentari come presupposto principale ed imprescindibile per l'organizzazione dei controlli ufficiali effettuati dall'Autorità Competente (Ministero, Regioni, AASSLL);
- che la Giunta Regionale con le delibere n. 1957/2007 dal titolo “Programmazione ed Organizzazione dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare” e n. 2101/2008 sul “Piano Regionale Integrato (P.R.I.) 2008 – 2010 dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare, benessere e sanità animale, sui mangimi e sulla sanità vegetale” ha già recepito lo spirito delle norme comunitarie introducendo l'analisi e la categorizzazione del rischio legato alle imprese alimentari come elemento fondante della programmazione ed organizzazione dei controlli ufficiali;

RILEVATO

- che la succitata L.R. 3/05, contrariamente ai predetti principi introdotti dalla recente norma comunitaria, stabilisce per la programmazione dei controlli sui prodotti derivati da latte di bufala un parametro quantitativo: un campione ogni 10 quintali di prodotto; criterio che prescinde dall'analisi del rischio legata all'azienda di produzione e che comporta un notevole dispendio di risorse senza, tuttavia, garantire l'efficacia degli interventi;
- che il parametro sopraccitato non tiene conto dei principali parametri che costituiscono l'analisi del rischio quali:
 - o la matrice alimentare e le sue caratteristiche intrinseche;
 - o il processo di produzione e/o commercializzazione;
 - o il rispetto dei principi di igienicità;
 - o l'ambito di commercializzazione dell'alimento;
 - o il suo presunto target;
 - o la categorizzazione di rischio dell'impresa;
 - o l'entità produttiva dell'impresa;
 - o le condizioni strutturali dell'impresa;
 - o l'autocontrollo in essa attuato;

PRESO ATTO

- che occorre modificare la L.R. 3/2005 secondo i principi di organizzazione dei controlli ufficiali secondo i criteri comunitari intervenuti successivamente all'emanazione della Legge stessa;
- che le modifiche in questione incidono favorevolmente:
 - o sull'efficacia e l'efficienza dei controlli ufficiali;
 - o sull'impegno finanziario del Servizio Sanitario Regionale attraverso l'ottimizzazione delle risorse utilizzate nei controlli ufficiali;
 - o sul coinvolgimento delle stesse imprese attraverso l'autocontrollo a garanzia della sicurezza dei prodotti alimentari, allo scopo di rientrare in categorie di rischio più basse per le quali è prevista una minore frequenza ed intensità dei controlli ufficiali che la norma comunitaria prevede a carico dell'operatore;

VISTA

- la proposta di modifica alla L.R. 3/2205 formulata dall'Area Generale Assistenza Sanitaria dell'Assessorato alla Sanità - Settore Veterinario che si allega alla presente deliberazione e che forma parte integrante e sostanziale della stessa;

ACQUISITO

- il parere favorevole espresso con nota n. 1125 del 5/3/09 dell'Ufficio Legislativo della Presidenza sulla proposta di modifica di cui sopra;

RAVVISATA

- la necessità e l'esigenza di adottare, quale proposta al Consiglio Regionale, la modifica della Legge Regionale 3/05 come riportata in allegato;

PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui integralmente riportati:

1. di **approvare**, quale proposta al Consiglio Regionale, la modifica alla Legge Regionale 1/2/2005, n. 3 di cui all'allegato alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale unitamente alla relazione illustrativa della stessa;
2. di **trasmettere** il presente atto, ad intervenuta esecutività, per quanto di competenza a:
 - o Consiglio Regionale;
 - o all'A.G.C. 01 "Gabinetto Presidente della Giunta Regionale" – Settore 01 "Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori";
 - o Settore Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Valiante

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DI PROPOSTA DI MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE
1/2/2005, n. 3 DAL TITOLO “INTERVENTI URGENTI PER LA TUTELA DELLA
BUFALA MEDITERRANEA IN CAMPANIA”**

Proposta di modifica:

Il comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 1/2/2005, n. 3 è così sostituito:

1. I servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali attuano piani di monitoraggio deliberati dalla Giunta Regionale per l'accertamento di frodi commerciali e sofisticazioni durante le fasi della produzione e della commercializzazione di prodotti derivati da latte di bufala. I piani prevedono che i controlli e la intensità degli stessi è in relazione alla categorizzazione del rischio delle imprese del settore effettuata dalle Aziende Sanitarie Locali ai fini della sicurezza alimentare.

all'art. 3 della Legge Regionale 3/2005 è da aggiungere il seguente comma 4.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei piani di cui all'articolo 2 si provvede per l'anno 2009 mediante iscrizione di euro 2.000.000 nella UPB 4.15.40 del corrispondente bilancio di previsione. All'onere per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione.

**Relazione alla proposta di modifica della L.R. 3/05:
“Interventi urgenti per la tutela della Bufala Mediterranea in Campania”**

In data 1/2/2005 il Presidente della Giunta Regionale ha promulgato la L.R. 3/05 “Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana in Campania” finalizzata alla protezione della razza e dei prodotti lattiero caseari da essa derivata.

Non si può che condividere la ratio dell’impianto normativo e le finalità dello stesso che tende a tutelare una realtà produttiva precipua del territorio regionale, alla quale è legata una filiera particolarmente intensa e di notevole impatto socio economico, con derivati apprezzati a livello mondiale, ma altrettanto complessa quanto a implicazioni di natura sanitaria conseguenti a rischi insiti nella razza stessa (brucellosi) o legati all’ambiente in cui essa viene allevata (diossine). Tuttavia, bisogna rilevare la sopraggiunta inadeguatezza di quanto stabilito all’art. 2 – Controlli - ai parametri ed alle disposizioni stabilite dalle nuove norme comunitarie, nazionali e regionali, sopraggiunte dopo l’emanazione della L.R. de quo.

Tali norme introducono in primis il concetto della responsabilità primaria del produttore affinché gli alimenti prodotti siano conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare. Pertanto, soprattutto per quanto attiene ai pericoli microbiologici, è compito degli stessi operatori del settore effettuare tutte le possibili verifiche sui processi produttivi e sui prodotti. Tale obbligo ha ormai reso inutilmente dispendioso il piano di monitoraggio così come è stato previsto dalla legge, soprattutto in considerazione del parametro quantitativo di 1 campione ogni 10 quintali di prodotto finito, che determina l’effettuazione di un numero abnorme di campioni ufficiali a carico del Servizio sanitario Regionale con notevole aggravio di spesa e senza, tuttavia, garantir l’efficacia dei predetti controlli.

Un altro concetto introdotto dalle nuove norme comunitarie è quello della proporzionalità dei controlli ufficiali al rischio proprio dell’azienda produttrice. Come stabilito dalla D.G.R.C. 1957/07, in ottemperanza al Reg. CE 882/04 e 854/04, ogni impresa alimentare deve essere inserita in una delle cinque categorie di rischio previste; dalla classe di appartenenza (categoria 1°, 2°, 3°, 4° o 5°) dipende il numero, il tipo e l’intensità dei controlli ufficiali da effettuare in quella data impresa, ivi compresi i campionamenti previsti nei piani di monitoraggio, come quello stabilito dall’art. 2 della legge in questione.

Pertanto, il citato parametro quantitativo previsto dalla norma regionale per la programmazione dei controlli sui derivati del latte di bufala, a prescindere dal rischio accertato, risulta avulso ed incompatibile con la ormai necessaria analisi del rischio stessa e la conseguente categorizzazione di rischio delle imprese alimentari.

05/03/2009 11:00 0017962378

CAPO UFF. LEGISLATIVO

PAG 01



Giunta regionale della Campania

Ufficio Legislativo del Presidente
Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli

Telefono 081/7962360 - 7962361

Fax 081/7962378

Trasmissione documenti

Telefax n. 081

Destinatario AGC Assistenza sanitaria - Sett. Veterinario -

Alla cortese attenzione di _____

Mittente

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
dr.ssa Loredana Cici

Data 05/03/09

Pagine trasmesse (inclusa la presente) n. 2

Oggetto: Schema del prot. n. 1125/UDCP/GAB/UL del 05/03/09

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2009. 0197570 del 06/03/2009 ore 12,56
Mitt.: GIUNTA REGIONALE

Fascicolo: 2009.LI/1/1.22
Ammin.-controllo igienico san. su prod. e comm.
alimenti di orig. animale



SETTORE VETERINARIO	
Dir. Settore	<u>[Signature]</u>
INAZ	<u>02</u>
IZIO	<u>dr. G. G. G.</u>
razione funzionario	<u>[Signature]</u>
Dirigente del Servizio	

05 MAR 2009

05/03/2009 11:00 0817962378

CAPD UFF. LEGISLATIVO

PAG 02



*Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente*

Napoli, 5/3/09

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2009. 0197570 del 06/03/2009 ore 12,56
Mitt.: GIUNTA REGIONALE

Fascicolo : 2009.LI/1/1.22
Ammin.-controllo igienico san. su prod. e comm.
alimenti di orig. animale



Prot. n. 1125 /UDCP/GAB/UL
Prot. n. 57/UDCP/UL - DS/90

A.G.C. Assistenza sanitaria
Settore veterinario

SEDE

Oggetto: legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3 recante *"Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana in Campania"*.
Proposta di modifica.

Con riferimento alla proposta di modifica alla legge indicata in oggetto, sul profilo sostanziale, non si rilevano osservazioni all'ulteriore corso del provvedimento.

Da un punto di vista formale, allo scopo di rendere immediatamente nota la provenienza soggettiva dei piani di monitoraggio disciplinati dalla norma, si suggerisce di spostare la formula *"deliberati dalla giunta regionale"* dal terzo rigo e di inserirla al primo rigo, dopo il termine *"monitoraggio"*.

Nel rispetto delle regole che presiedono la redazione dei documenti normativi, si raccomanda di riportare per esteso gli estremi identificativi della legge che si propone di modificare; analogamente è a dirsi per le parole *"art."* e *"AA.SS.LL"* che non devono essere riportati nella forma abbreviata, ma per esteso.

Loredana Cici